



## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI", con sede in Milano, corso Monforte n. 36.

### **Articolo 2 - Scopi**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di solidarietà sociale a supporto dei progetti per la promozione del dialogo tra credenti e non credenti, con le religioni e rivolti alla promozione della cultura e dell'arte promossi dal S.E.R Cardinale Gianfranco Ravasi nel contesto del progetto denominato "Cortile dei Gentili" nonché di finanziamento diretto e di raccolta fondi per il finanziamento di detti progetti. Costituiscono settori di attività prevalente del progetto "Cortile dei Gentili", la creazione di uno spazio neutrale di incontro tra i credenti e i non credenti e l'instaurazione di un dialogo aperto tra dette categorie di persone, su vari temi di cultura contemporanea, nella prospettiva di un'apertura internazionale e in collaborazione con le principali strutture culturali come università, istituti di ricerca, fondazioni d'arte, organismi di raccordo tra politica e cultura e organizzazioni internazionali.

2. In particolare, la Fondazione intende perseguire i seguenti scopi:

- (a) supportare, anche finanziariamente, le attività di utilità sociale proposte dal "Cortile dei Gentili", ispirate ai principi della Carità Cristiana e alla promozione integrale della persona e finalizzate, in particolar modo, alla creazione di uno spazio di incontro culturale tra credenti e non credenti;

- (b) rendere concretamente realizzabile, anche grazie ai contributi dei benefattori, l'organizzazione di eventi in diverse città del mondo, allo scopo di creare un dialogo interculturale e coinvolgere intellettuali di spicco della cultura laica e cattolica;
- (c) organizzare eventi di raccolta fondi utili a finanziare le principali attività del "Cortile dei Gentili".

3. La Fondazione può altresì compiere le operazioni mobiliari e immobiliari direttamente connesse agli scopi sopra elencati, ancorché in via ausiliare e complementare con la realizzazione degli stessi, sia nel territorio di tradizionale operatività che oltre i confini nazionali. Il tutto nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, in particolare relativa alle ONLUS.

### **Articolo 3 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato dai contributi dei fondatori e da ogni altro bene, mobile o immobile, da essa acquistato a titolo gratuito ed oneroso, con espressa destinazione all'incremento del proprio patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da:

- (a) apporti effettuati da soggetti pubblici e privati;
- (b) altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità, legati o altre liberalità che il soggetto erogante o il Consiglio di Amministrazione abbia destinato al patrimonio.

### **Articolo 4 - Entrate della Fondazione**

1. La Fondazione dispone:

- (a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- (b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività direttamente connesse;
- (c) di donazioni, eredità, legati e altre elargizioni ricevute anche occasionalmente da sostenitori e altro sovventori, purché non destinati al patrimonio;
- (d) di somme derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili per il quali il Consiglio di Amministrazione accerti che non servono al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

che destina esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento della propria attività.

### **Articolo 5 - Organi della fondazione**

1. Sono organi della Fondazione: il Presidente, i Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario, il Comitato dei Sostenitori ed il Collegio dei Revisori. Organo deliberante della Fondazione è il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di Consiglieri compreso tra tre (3) e undici (11) membri designati dal Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

3. Il Consiglio di Amministrazione può decidere di incrementare in ogni tempo il numero dei propri componenti sino ad un massimo di undici (11) Consiglieri, scegliendo per cooptazione

la persona destinata alla carica su indicazione del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

4. Qualora, per qualsiasi causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione venisse a decadere, i Consiglieri in carica decideranno se nominare per cooptazione un altro Consigliere in sua sostituzione. Tale nomina è obbligatoria se la cessazione di un Consigliere riduce a due (2) i membri del Consiglio di Amministrazione in carica. Resta fermo in ogni caso che la nomina per cooptazione della persona destinata alla carica avverrà su indicazione del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

5. Tutti i Consiglieri potranno essere riconfermati. Uno o più Consiglieri potranno essere revocati in qualsiasi momento dal Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

6. I Consiglieri eletti rimarranno in carica per tre (3) esercizi.

7. Qualora siano intervenute le contestuali dimissioni della maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio. In tal caso i nuovi Consiglieri saranno direttamente nominati dal Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

8. In deroga a quanto previsto al precedente punto 6, allo scopo di evitare che decadano dalla carica contemporaneamente i Consiglieri componenti il primo Consiglio di Amministrazione quale indicato nell'atto costitutivo questi rimarranno in carica, in ordine di età partendo dal più anziano, rispettivamente per tre (3), quattro (4) e cinque (5) esercizi. I Consiglieri che a questi subentreranno, rimarranno in carica per tre (3) esercizi dalla nomina, e potranno essere riconfermati.

## **Articolo 6 – Presidente e Vice Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge su indicazione del proprio Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura nel proprio seno il Presidente e uno o più Vice Presidente/i. L'incarico di Presidente o Vice Presidente dura per tre (3) anni e può essere riconfermato.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute di diritto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori speciali determinandone le attribuzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tali rappresentanza e poteri possono essere esercitati da ciascuno dei Vice Presidente, se nominati, in via disgiunta tra loro.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l'esecuzione delle delibere, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni, sorveglia il buon andamento della Fondazione, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendone al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tali attribuzioni sono esercitate da ciascuno dei Vice Presidente, se nominati, in via disgiunta tra loro.

## **Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di amministrazione spetta:

- (a) la nomina del Collegio dei Revisori;
- (b) la nomina del Comitato dei Sostenitori;
- (c) la deliberazione di eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente;
- (d) l'approvazione entro il mese di novembre di ciascun anno del bilancio preventivo, ed entro il mese di aprile di ciascun anno il bilancio consuntivo; l'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno;
- (e) la delibera delle iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in generale di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
- (f) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;
- (g) l'individuazione e l'apertura, anche all'estero, di uno o più uffici di rappresentanza, fondazioni o associazioni o enti affiliati alla Fondazione, che consentano alla Fondazione di perseguire i propri scopi sociali in un ambito anche internazionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente) con l'invio dell'ordine del giorno si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni volta il Presidente (ovvero il Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) lo giudichi necessario o su richiesta di due (2) Consiglieri.

3. Le riunioni possono validamente tenersi anche tramite collegamento in video o teleconferenza con le modalità che saranno di volta in volta indicate dal Presidente.

4. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due (2) Consiglieri quando il Consiglio è composto da tre (3) o quattro (4) membri, o se sono presenti almeno tre (3) Consiglieri, quando il Consiglio è composto da cinque (5) o sei (6) membri, o se sono presenti almeno quattro (4) Consiglieri in caso di Consiglio composto da sette (7) membri, o sono presenti almeno sei (6) Consiglieri in caso di Consiglio composto da undici (11) membri.

5. Salvo quanto diversamente previsto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, ovvero, in caso di sua cessazione dalla carica, il voto del Vice Presidente più anziano, ovvero in caso di mancata nomina o cessazione dalla carica anche di questo, il voto del Consigliere di Amministrazione più anziano.

6. Qualsiasi deliberazione di alienazione di mobili o immobili deve essere approvata all'unanimità dei Consiglieri meno uno.

7. Qualsiasi delibera di modifica dello statuto deve essere approvata all'unanimità dai Consiglieri meno uno. E' comunque esclusa qualsiasi modifica agli articoli 5, 10 e 11 del presente statuto, senza previa approvazione scritta da parte del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

8. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza o

impedimento del Presidente, il verbale è sottoscritto dal Vice Presidente più anziano, se nominato, ovvero dal Consigliere che ha presieduto la seduta del Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 8 - Segretario**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario (anche esterno al Consiglio) che collabora con il Presidente e i Vice Presidente, se nominati:

- per la preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nonché al successivo controllo dei risultati;
- per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- per la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il Segretario cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

### **Articolo 9 - Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci.

3. I revisori devono essere invitati a partecipare e possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica per tre (3) anni e possono essere riconfermati.

### **Articolo 10 - Comitato dei Sostenitori**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di costituire un Comitato di Sostenitori composto da un numero variabile di membri in ragione delle esigenze della Fondazione, secondo gli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione stesso.

2. La nomina a membro del Comitato dei Sostenitori avviene previa consultazione con il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

3. Ciascun membro del Comitato dei Sostenitori dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

4. Il Comitato dei Sostenitori elegge un proprio presidente, con mandato triennale.

5. Il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, nonché ogni altra volta che il relativo presidente lo ritenga opportuno. Il Comitato può

essere convocato anche a discrezione del Presidente della Fondazione qualora lo ritenga opportuno.

6. Il Comitato dei Sostenitori può operare in una o più Sottocommissioni anche come Comitato Scientifico, secondo gli indirizzi del Consiglio d'Amministrazione.
7. Il Comitato dei Sostenitori persegue la finalità di diffondere la conoscenza nel mondo del progetto "Cortile dei Gentili". In tale prospettiva esso sostiene le attività del Consiglio di Amministrazione e formula a questo proposte per l'organizzazione di iniziative culturali o scientifiche, anche a livello internazionale, coerenti con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.
8. Il Presidente e il Segretario del Consiglio di Amministrazione sono di regola invitati a partecipare alle riunioni del Comitato dei Sostenitori.

### **Articolo 11 - Gratuità delle cariche - Divieti di distribuzione**

1. Ai Consiglieri di Amministrazione, al Presidente, ai Vice Presidente, al Segretario, nonché ai membri del Comitato dei Sostenitori e del Collegio dei Revisori non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito in favore della Fondazione.

2. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

3. E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché riserve, capitale e patrimonio salvo quanto consentito dalla legislazione in materia di ONLUS.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse indirettamente connesse

### **Articolo 12 - Cessazione della Fondazione**

In caso di cessazione per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di uno o più fondazioni con sede in Italia, che perseguano scopi simili o affini a quelli della Fondazione e che siano selezionate dal Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, osservate comunque le norme vigenti in materia.